

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE**

nella persona del dott. Paolo Goggi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. omissis ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, posta in decisione all'udienza del 6.11.2018 e vertente

TRA

MUTUATARI

- attori -

E

BANCA

-convenuta -

OGGETTO: ripetizione somme contratto di mutuo.

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 6.11.2018.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Osserva preliminarmente il Tribunale che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come modificato dall'art. 45 comma 17 della L. 19 giugno 2009, n. 69, attesa la data di instaurazione del giudizio (successiva al 4.7.2009), senza esporre lo svolgimento del processo e limitandosi alla "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della *ratio decidendi*.

Con la domanda introduttiva i MUTUATARI, premesso di aver stipulato, in data 6.8.2003, con la Banca un contratto di mutuo Repert. n. omissis del 12/03/2019 ipotecario, per l'erogazione dell'importo capitale di € 200.000,00, di durata quindicennale, con piano di ammortamento cd. alla Francese (a rata costante); che, a fronte di un TSU pari al 6,795%, il tasso effettivo di mora, pari alla somma tra il tasso di mora (6,605%) e la differenza tra il TAEG (6,506%) ed il TAN (6,250%), era pari al 6,861%, come da perizia stragiudiziale allegata, quindi, era superiore al predetto TSU; che anche la cd. Commissione per estinzione anticipata (2% sul capitale restituito anticipatamente), considerata ai fini del calcolo del TAEG/ISC, determinava il superamento del predetto TSU; che il piano di ammortamento adottato per il contratto di mutuo era stato elaborato con il sistema "alla francese" e che tale metodo implicava, di per sé, indeterminazione del tasso di interesse e anatocismo; tanto premesso, citavano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Banca, al fine di sentir accertare l'applicazione da parte della stessa, "di tassi relativi agli interessi corrispettivi ed alle spese di commissioni ed accessorie (escluse imposte e tasse)" superanti il "tasso soglia"; per l'effetto, dichiarare la nullità, ai sensi dell'art. 1815 c.c., del contratto di mutuo nella parte afferente la determinazione ed applicazione del tasso di interesse ultralegale; per l'effetto, accertare il credito degli attori per la complessiva somma di euro 30.880,33, per i

Sentenza, Tribunale di Velletri, Giudice Paolo Goggi, n. 472 del 12 marzo 2019

primi 134 ratei pagati fino al 6.10.2014 e di euro 2.987,62 per i ratei relativi al periodo Gennaio 2015/Giugno 2015, per il pagamento di interessi corrispettivi e spese di commissione e di istruttoria non dovute; infine, determinare mediante ricalcolo la somma esatta dei ratei residui dovuti dagli attori, depurati delle superiori voci di interessi e spese ultrasoglia, rettificando il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo. Con vittoria delle spese di lite”.

Si costituiva in giudizio la Banca la quale, nel merito, dopo aver evidenziato la differenza concettuale tra TAEG e TEG e le funzioni diverse svolte dal tasso di interessi corrispettivi e da quello di interessi moratori, nonché la circostanza che nessuno dei due avesse superato il TSU e che il piano di ammortamento alla francese non avesse determinato alcun fenomeno anatocistico, contestava la fondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto, con condanna degli attori per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e vittoria delle spese di lite.

La causa, dopo l'accertamento del regolare esperimento ad opera delle parti, con esito negativo, del tentativo di mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda, era istruita documentalmente e tramite espletamento di CTU contabile ed era, quindi, trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

Le domande formulate dagli attori sono infondate e, come tali, devono essere rigettate per le ragioni di seguito indicate.

In primo luogo, va rilevato che gli attori hanno agito in giudizio per accertare l'usurarietà originaria del mutuo ipotecario stipulato con la Banca, nonché per ottenere la ripetizione di quanto pagato in eccesso in conseguenza delle somme in tesi illegittimamente corrisposte a titolo di interessi non dovuti sul finanziamento erogato dalla convenuta, contestando l'applicazione da parte dell'istituto bancario, ab origine, di un tasso effettivo di mora, derivante dalla somma tra il tasso di mora contrattuale (6,605%) e la differenza tra il TAEG (6,506%) ed il TAN (6,250%), pari al 6,861%, il quale, tenuto conto, altresì, dell'onere costituito dalla Commissione per estinzione anticipata del mutuo, sarebbe superiore al tasso soglia usura, pari, al momento della stipula, al 6,795%, come emergerebbe dalla perizia econometrica depositata (cfr. doc. 2 fasc. attoreo).

La prima questione da affrontare, quindi, è quella relativa alla possibilità o meno di ritenere usurari non solo gli interessi corrispettivi, ma anche gli interessi moratori.

Con la dovuta precisazione che tale questione è diversa da quella, cui fanno impropriamente riferimento gli attori, dell'inclusione degli interessi moratori nella base di calcolo del TAEG contrattuale. Al riguardo, infatti, va rilevato che, sotto il profilo giuridico – ed indipendentemente dalle direttive impartite, in proposito, dalla Banca di Italia - il TAEG (Tasso annuo effettivo globale) intende comprendere tutti, e solo, gli oneri connessi all'erogazione del credito, e non già eventuali importi contemplati per l'ipotesi eventuale dell'inadempimento. La disciplina comunitaria relativa alla materia dei contratti di credito ai consumatori, la quale rappresenta la fattispecie di massima tutela, prevede espressamente, sia con la Direttiva 2008/48/CE, sia con la successiva Direttiva 2014/17/UE, la rilevanza nel calcolo del TAEG dei soli costi e oneri connessi all'erogazione del credito, per cui si devono escludere le voci addebitate in ragione dell'inadempimento e quindi gli interessi moratori.

Diversa è la possibilità, invece, di considerare usurari gli interessi moratori, in virtù della disciplina sull'usura introdotta con la legge 108/96. Al riguardo, occorre rilevare che parte della giurisprudenza di merito e della dottrina ritiene che gli interessi moratori non possono essere verificati con il tasso-soglia calcolato in forza di un TEGM che non considera detti interessi ma solo quelli corrispettivi, per cui il confronto fra di loro valori disomogenei

Sentenza, Tribunale di Velletri, Giudice Paolo Goggi, n. 472 del 12 marzo 2019

sarebbe una operazione priva di attendibilità logica, prima ancora che giuridica e da ciò desume la non usurarietà degli interessi moratori.

Sul punto, occorre dare atto che la tesi dell'estraneità della normativa antiusura alla materia degli interessi moratori è supportata da concreti argomenti letterali e sistematici, atteso che la figura tipica dell'usura è quella prevista dall'art. 644 c.c., il cui esplicito riferimento a ciò che viene dato o promesso "*in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità*", sembra circoscrivere il fenomeno usurario alla pattuizione di interessi corrispettivi. Una conferma di tale interpretazione può essere ricavata anche dall'art. 19 paragrafo 2 della succitata direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, il quale espressamente esclude dal calcolo del TAEG eventuali penali per inadempimento.

Secondo la soluzione seguita da una parte della giurisprudenza di merito, quindi, al fine di contemperare i principi dell'ordinamento con la necessità di effettuare una disamina anche in ordine all'ammontare degli interessi moratori, sarebbe opportuno non utilizzare i paradigmi della normativa sull'usura, ma ricondurre la previsione contrattuale di interessi moratori nell'alveo delle clausole penali, con conseguente applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, del potere equitativo di riduzione attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c..

Tanto premesso, questo Giudice ritiene di aderire alla diversa ricostruzione, fatta propria anche dal nominato CTU, che reputa invece configurabile, in astratto, l'usura anche con riferimento agli interessi moratori. In proposito, appare infatti dirimente il riferimento, operato dall'art. 1 D.L. 394/2000, agli interessi "*convenuti a qualunque titolo*", inciso che consente di considerare ricompresi nell'ambito della normativa antiusura anche gli interessi moratori. Sulla stessa lunghezza d'onda la Suprema Corte ha avuto modo di precisare, sin dalla sentenza n. 5286/2000, che "*non v'è ragione per escluderne l'applicabilità anche nelle ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori*", atteso che "*il ritardo colpevole non giustifica di per sé il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge*" (conformi, anche le successive Cass. n. 14899/2000, Cass. n. 8442/2002, Cass. n. 5324/2003, Cass. n. 10032/2004, Cass. n. 9532/2010, Cass. n. 11632/2010, Cass. n. 350/2013; Cass. n. 602/2013; Cass. ord. n. 5598/2017; Cass. ord. n. 23192/17; Cass. ord. n. 27442/2018).

Tale orientamento è stato poi avallato anche dalla Corte Costituzionale, che ha ritenuto "plausibile" l'assunto "*secondo cui il tasso soglia riguardasse anche gli interessi moratori*". (Corte Cost. n. 29/2002).

Va, per l'effetto, applicato il principio di diritto in virtù del quale il tasso soglia al di là del quale gli interessi sono considerati usurari riguarda non solo gli interessi corrispettivi, ma anche quelli moratori, dovendosi, tuttavia, precisare, al riguardo, che la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, senza alcuna sommatoria.

Infatti, il riferimento operato dalla pronuncia della Suprema Corte n. 350/2013 richiamata dalla parte attrice alla "*determinazione del tasso soglia comprensivo della maggiorazione per la mora*" intende semplicemente indicare la necessità di accertare il rispetto del tasso soglia anche in relazione agli interessi moratori, in quel caso determinati convenzionalmente attraverso una maggiorazione in percentuale degli interessi corrispettivi. La non usurarietà deve quindi riguardare tanto il tasso corrispettivo quanto quello moratorio in concreto applicati, ma senza alcuna sommatoria dei due tassi, in quanto i medesimi sono dovuti in via alternativa tra loro (cfr. in tal senso, ex multis, Trib. Torino 14 maggio 2015, Trib. Reggio Emilia 6 ottobre 2015; Trib. Padova 27 gennaio 2015, Trib. Milano 3 dicembre 2014).

Sentenza, Tribunale di Velletri, Giudice Paolo Goggi, n. 472 del 12 marzo 2019

Un sostegno alla tesi del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori non è desumibile nemmeno dalla recente pronuncia della Suprema Corte (ord. n. 23192/17) – richiamata dagli attori, che pure hanno riconosciuto, nelle memorie conclusionali, in linea teorica, la non divisibilità di tale tesi - laddove la stessa si è limitata a richiamare, in una fattispecie di contestata gratuità del mutuo per applicazione di interessi moratori usurari, il principio della sindacabilità della natura usuraria anche degli interessi moratori, espresso dalla precedente giurisprudenza di legittimità, a cui, come sopra osservato, si è conformato anche questo decidente, in virtù del quale “è noto che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324)”, con conseguente individuazione dell'errore commesso dal tribunale che aveva deciso la causa in primo grado “nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso (Cass. ord. 5598/2017; con principio già affermato da Cass. 14899/2000)”.

Ciò posto, nel caso di specie gli attori, nella narrativa dell'atto di citazione, non hanno mosso alcuna specifica contestazione in ordine al superamento del tasso soglia da parte del tasso contrattuale di interessi corrispettivi (sebbene questi ultimi siano stati poi contraddittoriamente indicati come ultra-soglia nelle conclusioni dell'atto di citazione), essendosi limitati a rilevare, nell'atto introduttivo, che, a fronte della previsione pattizia, per il mutuo, di un tasso di interessi corrispettivi pari al 6,25% annuo, si sarebbe riscontrato il superamento del c.d. tasso soglia usura (pari, nel periodo, al 6,795%.) solo considerando complessivamente il tasso di interessi corrispettivi e quello di interessi moratori, pari al 6,605% - in contrasto, quindi, con il suddetto orientamento giurisprudenziale oramai consolidato in merito alla corretta interpretazione dell'art. 1 D.L. 394/2000 - ed in virtù di un tasso effettivo di mora pari al 6,861% (cfr. pag. 3 perizia stragiudiziale).

Tale effetto deriverebbe, in particolare, secondo quanto sostenuto implicitamente dalla difesa attorea, dalla clausola di cui all'art. 1 del contratto di mutuo, la quale prevede l'obbligo della parte mutuataria “di corrispondere alla Banca, su tutte le somme non pagate alle rispettive scadenze, a decorrere dal giorno della scadenza (...) fino a quello dell'effettivo pagamento, l'interesse semplice di mora nella misura del tasso contrattuale corrente, come sopra determinato, aumentato di zero virgola trecentocinquanta punti percentuali” (cfr. pag. 5 contratto di mutuo).

In realtà trova applicazione nella fattispecie il principio generale di cui all'art. 3 della delibera 9.2.2000 del CICR (emessa in attuazione del disposto del II comma dell'art. 120 del T.U.B. medesimo, introdotto dall'art. 25 del d.lgs. n. 342/99), il quale prevede che nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del premio avviene mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento.

In altri termini: nei contratti di mutuo bancario, stipulati, come quello per cui è causa, sotto la vigenza dell'art. 3 delibera CICR 9.2.2000, è consentita la deroga al divieto di anatocismo di cui all'art.1283 c.c., ma solo in base ad apposita pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi (cfr. Cass. n. 11400 del 22/05/2014). Circostanza verificatasi nel caso di specie, attesa la specifica previsione contrattuale sopra esaminata, come peraltro non contestato dalla stessa parte attrice, la quale ha tuttavia eccettuato l'incidenza di tale capitalizzazione sulla determinazione del tasso effettivo di mora.

Sentenza, Tribunale di Velletri, Giudice Paolo Goggi, n. 472 del 12 marzo 2019

L'assunto attoreo, tuttavia, parte dall'erroneo presupposto che nel caso di specie si sia verificata, per effetto dell'applicazione del tasso di mora sull'intera rata impagata, la sommatoria di interessi corrispettivi ed interessi moratori, mentre in realtà ciò che si è verificato nella fattispecie è il diverso fenomeno della capitalizzazione degli interessi corrispettivi già maturati sui quali anche maturano, dopo la scadenza del termine per il pagamento della rata, gli interessi moratori che vanno a sostituire e non a sommarsi a quelli corrispettivi già capitalizzati (cfr. Corte App. Milano, sent. 23.05.2017 n. 2195). Peraltro, pur ammettendo l'ipotesi che il tasso di mora non sostituisca del tutto anche l'interesse corrispettivo, deve condividersi la tesi per cui non è prefigurabile in astratto una sommatoria di interessi moratori e corrispettivi che possa superare il tasso soglia, atteso che per poter giungere alla verifica dell'applicazione di un tasso usurario occorrerebbe scomporre l'importo di tutte le rate impagate sulle quali viene applicata la mora, per distinguere la quota relativa al capitale da quella relativa agli interessi corrispettivi, potendosi in concreto verificare solo relativamente a quest'ultima voce, unitamente agli interessi di mora del periodo, da rapportare al capitale residuo ancora da restituire, il superamento del tasso usurario, il che rende evidente che una sommatoria di interessi di natura usuraria non potrebbe prospettarsi in linea meramente teorica (cfr., in tal senso, Trib. di Bergamo, sent. 13.7.2017).

In ogni caso, come accertato dal nominato CTU - all'esito di una motivazione convincente e condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico privo di vizi, condotto in modo accurato ed in aderenza agli atti di causa e all'incarico conferitogli, anche per ciò che attiene alla risposta fornita dal consulente alle osservazioni critiche del CT di parte attrice, che qui devono intendersi integralmente richiamate - nel caso di specie, dall'analisi dell'incidenza in concreto del tasso di mora sul piano di ammortamento (e, di conseguenza, sul TEG), in caso di rate scadute ed impagate, per entrambe le ipotesi prospettate dall'ausiliario (quella "possibile", che prevede cioè il pagamento di tutte le rate con 30 giorni di ritardo e quella "verificabile in concreto", che prevede il mancato pagamento, dopo le 142 rate già pagate, di quelle residue e la risoluzione del contratto da parte della Banca convenuta, per inadempimento, a seguito del mancato pagamento della settima rata consecutiva: cfr. pag. 21 e ss. relazione), è emerso sempre un TEG ricalcolato inferiore al tasso soglia rilevato al momento della pattuizione, in quanto pari, nella prima ipotesi, al 6,45365%, nella seconda ipotesi, al 6,48775%. E ciò in quanto, come osservato dal CTU con particolare riferimento alla prima ipotesi, "il tasso di mora viene applicato infatti su una diversa, e quasi sempre minore, base di calcolo (l'importo della rata) rispetto a quella su cui viene applicato il tasso corrispettivo del mutuo (capitale residuo alla singola scadenza); gli interessi di mora hanno dovuto in ogni caso compensare la diminuzione del TEG dovuto al differimento dei pagamenti delle rate (si dimostra infatti che, in assenza della mora ma mantenendo il ritardo nei pagamenti, il TEG si sarebbe attestato al 6,365%)" (cfr. pag. 26 relazione).

In ogni caso, in applicazione del principio del divieto di cumulo tra interessi corrispettivi e moratori, come sopra evidenziato, il CTU ha precisato: "ciò che invece deve essere comunque evitato è considerare il carattere usurario del rapporto operando la mera sommatoria tra il tasso corrispettivo e il tasso moratorio: tale operazione risulta infatti assolutamente scorretta e priva di ogni valore matematico prima che finanziario: infatti, come già detto, mentre il tasso corrispettivo viene applicato all'intero capitale di credito individuato per ogni rata (secondo il piano di ammortamento scelto), il tasso moratorio viene applicato sull'ammontare della rata e/o del capitale scaduto per il periodo successivo alla scadenza degli stessi; essendo quindi le basi di calcolo dei due tassi assolutamente diverse, la somma dei due non avrebbe alcun significato matematico. A ciò si aggiunga che il tasso corrispettivo non si cumula mai con il tasso di mora, applicandosi il primo in periodi diversi dal secondo: il corrispettivo nel periodo "fisiologico" del rapporto, il moratorio in quello che potremmo definire "patologico", ovvero dopo le scadenze prefissate. Il tasso di mora è da intendersi

Sentenza, Tribunale di Velletri, Giudice Paolo Goggi, n. 472 del 12 marzo 2019

quindi sempre sostitutivo del tasso corrispettivo e non già cumulabile con esso” (cfr. pag. 12 relazione).

Al contempo, come sempre rilevato dal CTU, *“poiché operazione analoga alla sommatoria citata, è da respingere anche la somma tra il tasso di mora e la differenza tra il TAEG e il Tan, operata nella perizia di parte attrice: quest’ultima differenza, che rappresenta sostanzialmente il peso degli ulteriori oneri del rapporto rispetto agli interessi corrispettivi, nonché l’effetto del pagamento infraperiodale delle rate, non può in alcun modo essere accostato (sommato) al tasso di mora per calcolare surrettiziamente un “tasso effettivo di mora”. Il tasso di mora va infatti sempre applicato linearmente in regime di interesse semplice e mai in regime di interesse composto (...) sicché sommare al tasso di mora la differenza citata risulta assolutamente insignificante da un punto di vista matematico e finanziario, ancora una volta per la differenza ontologica e, soprattutto, applicativa tra tasso di mora e tasso corrispettivo”* (cfr. pag. 12 relazione).

In proposito, occorre rilevare che anche la Suprema Corte ha ribadito di recente che, per verificare la possibile esistenza di interessi usurari, occorre porre a confronto dati tra loro omogenei. Il tasso soglia, sulla base del quale è determinata la c.d. usura oggettiva, *“viene ricavato mediante l’applicazione di uno spread sul TEGM; posto che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell’Economia sulla base delle rilevazioni della Banca d’Italia, a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate nelle più volte richiamate Istruzioni, è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell’ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo, il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato”* (cfr. Cass. 22 giugno 2016 n. 12965; nello stesso senso, Cass. 3 novembre 2016 n. 22270). Né a conclusioni diverse, conduce quanto ancor più di recente osservato dalla Cassazione in punto di valutazione di usurarietà degli interessi moratori, laddove la stessa si è limitata a precisare che *“il riscontro dell’usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento: è infatti impossibile, in assenza di qualsiasi norma di legge in tal senso, pretendere che l’usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base non al saggio rilevato ai sensi dell’art. 2 l. 108/96, ma in base ad un fantomatico tasso talora definito nella prassi di “mora-soglia”, ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia”* (Cass. ord. n. 27442/2018), senza fare riferimento, in alcun modo, ad un tasso effettivo di mora derivante dalla sommatoria del tasso di mora con il differenziale tra TAEG/ISC e TAN, il quale, come sopra osservato non si giustifica in ragione della differenza ontologica e, soprattutto, applicativa tra tasso di mora e tasso corrispettivo.

Al contempo, deve ritenersi infondata la censura mossa dagli attori avente ad oggetto l’indeterminatezza e l’illegittima stima anatocistica degli interessi dovuti, così come calcolati nel piano di ammortamento del mutuo cd. alla francese.

Invero, nel piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento (doc. 1 fasc. attoreo) sono stati espressi gli importi di tutte le rate costanti del mutuo nonché il costo complessivo di esso e l’importo complessivamente dovuto in restituzione, così da non residuare, in primis, margini di indeterminatezza. In materia di mutui, poi, conformemente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di merito prevalente, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, nel

Sentenza, Tribunale di Velletri, Giudice Paolo Goggi, n. 472 del 12 marzo 2019

sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzerà gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c. quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto (cfr., ex multis, Trib. Milano, 30.10.2013 e 05.05.2014 n.5733; Trib. Siena, 17.07.2014; Trib. Salerno, 30.01.2015 n.587; Trib. Benevento, 19.11.2012 n.1936).

Come ancora più specificatamente chiarito dal CTU: *“la costruzione del piano di ammortamento francese richiede l'applicazione del regime di interesse composto, il quale permette di determinare l'importo della rata e al tempo stesso garantisce l'equivalenza del capitale mutuato con il valore attuale delle rate a scadere (condizione di “chiusura finanziaria”). E' il caso di precisare che tale equivalenza è “assoluta”, ovvero è valida per tutta la durata del rapporto: in tal senso in ogni momento il debito residuo deve essere pari al valore attuale delle rate ancora da pagare. Il regime dell'interesse composto assicura inoltre l'equità dell'operazione per entrambi i contraenti: il creditore e il debitore sono sicuri che in ogni momento dell'operazione, rispettivamente, il capitale sino ad allora investito (al tasso fissato dell'operazione) e il valore attuale della somma da restituire (con tasso di attualizzazione sempre pari al tasso fissato) saranno sempre uguali. Al contrario, il regime dell'interesse semplice non garantisce in alcun modo tale condizione”* (cfr. pagg. 32 e 33 relazione).

Né può essere confuso il fenomeno della capitalizzazione degli interessi su cui si basa il regime degli interessi composti con quello dell'anatocismo, in quanto, come sempre chiarito dal CTU, *“se è vero che l'interesse anatocistico è un interesse composto (il calcolo di questo segue le regole del regime della capitalizzazione composta), non tutti gli interessi composti sono automaticamente interessi anatocistici: se l'interesse non è giuridicamente configurabile come scaduto non può esservi anatocismo (o per lo meno non può esservi sanzionabilità ex art. 1283 c.c.); l'anatocismo in questo senso è concetto più ristretto di quello di capitalizzazione, che non va intesa in senso giuridico ma in quello matematico di calcolo dell'interesse secondo il regime dell'interesse composto”*.

Nel caso di mutuo con metodo di ammortamento cd. alla francese, *“il calcolo degli interessi corrispettivi viene sempre effettuato sul capitale residuo. A partire dall'interesse si determina, per differenza con la rata, la quota capitale, la cui restituzione viene portata a riduzione del capitale mutuato. La quota interesse non viene mai accumulata al capitale, ma viene “staccata” dallo stesso, il quale continua ad evolvere depurato da ogni quota di interesse e, quindi, da qualsiasi accumulazione di tipo anatocistico”* (cfr. pag. 34 relazione).

Quanto, infine, all'incidenza sul TEG della Commissione di estinzione anticipata del mutuo, questo giudice ritiene di aderire a quell'orientamento giurisprudenziale formatasi all'indomani dell'emissione della sentenza della Suprema Corte n. 350/13, in virtù del quale il costo economico previsto in materia di penale per anticipata estinzione – conformemente alla disciplina prevista per gli interessi di mora in materia di usura – non rileva sull'operazione di finanziamento, posto che la stessa rientra tra gli oneri eventuali, la cui applicazione non è automatica, bensì dipendente dal verificarsi dell'esercizio da parte del mutuatario della facoltà di rimborsare il capitale ricevuto in anticipo rispetto al termine pattuito nel contratto. Inoltre, si tratta di evento alternativo all'inadempimento che origina la

Sentenza, Tribunale di Velletri, Giudice Paolo Goggi, n. 472 del 12 marzo 2019

mora, con la conseguenza che non potrà mai aversi cumulo degli oneri relativi ai fini del confronto con i tassi soglia. Pertanto, tale onere eventuale assume rilevanza solo allorché si verificano i presupposti concreti della sua applicazione e cioè quando la cd. commissione di anticipata estinzione, secondo il principio dell'effettività degli oneri eventuali, oltre ad essere stata promessa, sia stata anche effettivamente applicata a seguito del verificarsi della fattispecie applicativa (cfr. Trib. di Monza, sent. n. 1911 del 19.06.2017; Trib. di Pordenone, ord. del 23.05.2016). Circostanza che, nel caso di specie non si è verificata. È da considerare, poi, che nei decreti ministeriali per la rilevazione dei tassi soglia la commissione di anticipata estinzione non è mai menzionata: essa, infatti, è collegata ad una facoltà del mutuatario, mentre il tasso effettivo globale medio (TEGM) si forma sulla rilevazione dei soli tassi corrispettivi e quindi sulla parte fisiologica relativa alla gestione del credito, con esclusione, quindi, tanto, come sopra osservato, della parte patologica, quanto di eventualità che attengono a scelte discrezionali del mutuatario, costituendo, anzi, opzioni aggiuntive a suo favore.

Invero, la tesi che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TAEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo, finisce per postulare una sorta di "tasso sommatoria" fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. Gli interessi riguardano, infatti, la fase "fisiologica" del finanziamento: essi remunerano la Banca per il prestito richiesto dal mutuatario ed hanno un'applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo, in altri termini, "costo del denaro" per il mutuatario; la penale per estinzione anticipata del mutuo, al contrario, costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo finalizzata ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (cfr. Trib. di Trani, ord. 11.01.2017).

Ne consegue la conferma, anche in questa sede, del rigetto dell'istanza, avanzata dagli attori in sede conclusiva e reiterata in comparsa conclusionale, di rimessione della causa sul ruolo per il rinnovo della CTU contabile espletata, in quanto fondata, per le ragioni sin qui esaminate, su presupposti di fatto e di diritto disancorati dalle evidenze documentali presenti agli atti e dagli orientamenti giurisprudenziali maggioritari.

Al rigetto delle domande principali attoree consegue, altresì, quello delle altre domande accessorie, aventi ad oggetto l'accertamento del credito degli attori, a titolo di interessi corrispettivi indebitamente corrisposti e spese di commissione e di istruttoria non dovute, per i ratei di mutuo pagati fino al Giugno 2015 e la determinazione del ricalcolo della somma esatta dei ratei residui dovuti, depurati delle superiori voci di interessi e spese ultrasoglia, rettificando il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo, il quale, invece, deve essere confermato.

Va, infine, rigettata la domanda avanzata dalla Banca convenuta di condanna degli attori per lite temeraria, non essendo ravvisabile nella condotta processuale di parte attrice, quanto al sistema di calcolo degli interessi dalla medesima operato, i presupposti della mala fede o della colpa grave di cui all'art. 96 c.p.c..

Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo alla luce dei parametri generali di cui all'art. 4 primo comma D.M. 55/2014 (valori medi), tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, seguono il criterio generale della soccombenza degli attori. Per le medesime ragioni le spese della CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, anche istruttoria, così provvede:

- 1) rigetta le domande attoree;
- 2) condanna gli attori, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore della Banca convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, liquidate in euro 7.254,00 per compensi professionali ex D.M. 55/2014, oltre IVA, C.p.a. e rimb. spese forf. (15% dei compensi) ex art. 2 D.M. 55/2014.

Così deciso in Velletri, il 6/3/2019

Il Giudice
dott. Paolo Goggi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS